



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORESSA O PROFESSORE DI PRIMA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1, DELLA LEGGE N.240/2010, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB), PER IL GRUPPO SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 06/MEDF-01 – SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MEDF-01/A – METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE.

DECRETO RETTORALE

IL RETTORE

Premesso:

- che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 348/2024 in data 27 settembre 2024, ha autorizzato l'indizione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professoressa o professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDF-01 – Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare MEDF-01/A – Metodi e didattiche delle attività motorie (corrispondenti ai Settori concorsuali 06/N2 – Scienze dell'esercizio fisico e dello sport – e 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa – di cui al D.M. 855/2015), presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB);

visti:

- il Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 "Modificazioni alla Legge 2 febbraio 1939, n. 374", che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni e s.m.i.;
- la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 "Autonomia delle università";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 1995, n. 236 ed in particolare l'art. 9;
- la Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., in particolare l'art. 35-bis, rubricato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", così come introdotto dall'art. 1, comma 46 della Legge 6 novembre 2012, n. 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare gli artt.li 18 e 29;



- il D.M. 4 agosto 2011, n. 344 con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti;
- il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 e il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 concernenti il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.M. n. 855 del 30 ottobre 2015 e s.m.i. "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", in particolare l'art. 1, comma 629;
- il D.M. 8 agosto 2019 n. 740 "Contingente assunzionale delle Università – Punti organico 2019";
- il D.M. 10 agosto 2020 n. 441 "Contingente assunzionale delle Università – Punti organico 2020";
- il D.M. 22 dicembre 2020 n. 925 "Decreto dei criteri e del contingente assunzionale delle università statali relativo all'anno 2020, di cui all'art.1 - comma 978 - della legge n.145/2018";
- il D.M. 24 settembre 2021, n. 1096 "Contingente assunzionale delle Università - Punti Organico 2021";
- il D.M. 24 settembre 2022, n. 1106 "Contingente assunzionale delle Università Statali per l'anno 2022";
- il D.M. 10 maggio 2023, n. 456 – Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- il D.M. 1° dicembre 2023, n.1560 "Contingente assunzionale delle Università Statali per l'anno 2023";
- il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 "Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n.240";
- il D.M. 30 luglio 2024, n. 1103 – Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240";

richiamati:

- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la Carta Europea dei ricercatori;
- il Codice Etico d'Ateneo;
- il Regolamento d'Ateneo per la chiamata delle professoressa e dei professori di prima e seconda fascia;



- il D.R. n. 342/2022 del giorno 11 luglio 2022;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n.14/2024 e n. 26/2024, in data 26 gennaio 2024 “Piani triennali di reclutamento del personale docente dei Dipartimenti 2024/2026”;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n.54/2024 e n. 71/2024, in data 29 febbraio 2024 “Modifica ai Piani triennali di reclutamento del personale docente dei Dipartimenti 2024/2026”;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n.100/2024 e n. 137/2024, in data 23 aprile 2024 “Ulteriori modifiche ai Piani Triennali di Reclutamento del personale docente dei Dipartimenti 2024/2026”;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n.170/2024 e n. 245/2024, in data 28 giugno 2024 “Ulteriori modifiche ai Piani Triennali di Reclutamento del personale docente dei Dipartimenti 2024/2026”;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n.226/2024 e n. 341/2024, in data 27 settembre 2024 “Ulteriori modifiche ai Piani Triennali di Reclutamento del personale docente dei Dipartimenti 2024/2026”;

accertato che per la suddetta procedura sussiste la relativa copertura finanziaria, come da comunicazione dell'Area Economico Finanziaria in data 4 settembre 2024:

DECRETA

Articolo 1

Indizione della procedura di selezione

di indire la seguente procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professoressa o professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per il Dipartimento, per il gruppo scientifico-disciplinare e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicati:

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)	
N. 1 posto di professoressa o professore di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010	
Gruppo scientifico-disciplinare:	06/MEDF-01 – Scienze dell'esercizio fisico e dello sport
Settore scientifico-disciplinare:	MEDF-01/A – Metodi e didattiche delle attività motorie



Corrispondenza con i settori concorsuali ex D.M. 855/2015:	06/N2 – Scienze dell'esercizio fisico e dello sport 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
Specifiche funzioni che il/la professore/ssa dovrà svolgere, tipologia di impegno didattico e scientifico nonché standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto: il/la professore/ssa dovrà svolgere il proprio impegno didattico nell'ambito di insegnamenti del SSD MEDF-01/A e dell'attività di tutorato per tesi di laurea e/o dottorato. L'impegno scientifico riguarderà l'organizzazione, la gestione e la supervisione di attività di ricerca su tematiche inerenti la declaratoria del SSD. Si richiede consolidata esperienza didattica, rilevante competenza scientifica comprovata da pubblicazioni su riviste internazionali di prestigio e/o attività di trasferimento tecnologico, capacità di attrarre finanziamenti. <u>Si precisa che non è prevista attività clinico-assistenziale.</u>	
Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal vigente Codice Etico d'Ateneo.	
Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla vigente normativa in materia.	
Numero massimo di pubblicazioni: 25	
Accertamento conoscenza lingua straniera: non previsto. Per le candidate straniere e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.	
Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB).	

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Alla procedura selettiva possono partecipare:

- candidate e candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 240/2010, limitatamente al periodo di durata della stessa, per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, secondo la rideterminazione operata dal D.M. 639/2024, e per le funzioni oggetto del bando;
- candidate e candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, così come previsto dall'art. 29 – comma 8 – della Legge n. 240/2010;
- professoress e professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;



d) studiose e studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge n. 240/2010 (D.M. 10 maggio 2023, n. 456 e D.M. 30 luglio 2024, n. 1103).

Per le candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

Alla procedura selettiva non possono partecipare:

- coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una professoressa o con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I prescritti requisiti per ottenere l'ammissione alla procedura selettiva debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e alla data di assunzione in servizio.

Le candidate e i candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'esclusione dalla selezione, in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessata/o.

Articolo 3

Domande di ammissione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/>.

Al riguardo le candidate e i candidati sono invitati a consultare le linee guida disponibili sulla pagina web d'Ateneo <https://www.uniurb.it/it/portale/concorsi/docs/linee-guida-compilazione.pdf>.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema.

È altresì consentito l'accesso all'applicazione informatica tramite SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale).

La candidata/il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF; il peso massimo consentito per ciascun allegato è di 30 MB.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.



Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Tale numero identificativo potrà eventualmente essere usato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in luogo del nominativo della candidata o del candidato, negli atti della procedura concorsuale.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa, **pena esclusione**, secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano alle titolari e ai titolari di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo la/il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** le candidate e i candidati dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Nel caso di accesso all'applicazione informatica PICA tramite SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), in fase di presentazione della domanda non verrà richiesta alcuna firma.

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di un contributo, non rimborsabile, pari a 20 (venti) euro attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione Pica.



Nella domanda la candidata o il candidato deve indicare, a pena di esclusione dalla selezione, il Dipartimento, la fascia, il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare, relativi alla procedura alla quale la candidata o il candidato stesso intende essere ammesso.

Tutte le candidate e tutti i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:

- 1) cognome e nome;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) luogo di residenza;
- 4) cittadinanza posseduta;
- 5) se cittadine o cittadini italiani il codice fiscale;
- 6) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 240/2010, limitatamente al periodo di durata della stessa, per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, secondo la rideterminazione operata dal D.M. 639/2024, e per le funzioni oggetto del bando;
 - idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, così come previsto dall'art. 29 – comma 8 – della Legge n. 240/2010;
 - professoressa o professore già in servizio presso altro ateneo nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - studiosa o studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge n. 240/2010 (D.M. 10 maggio 2023, n. 456 e D.M. 30 luglio 2024, n. 1103);
- 7) se cittadina o cittadino italiano: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del Comune ovvero dei motivi dell'eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
- 8) se cittadina o cittadino non italiano: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- 9) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a carico;
- 10) solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva: posizione nei confronti del servizio militare;
- 11) di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 12) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una professoressa o un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- 13) solo per le cittadine e i cittadini stranieri: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 14) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con Decreto del Rettore, pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e contestualmente sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari;



- 15) di essere consapevole che i criteri adottati dalla commissione saranno resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché contestualmente sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari;
- 16) di essere consapevole che la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi le candidate e i candidati per l'accertamento della competenza linguistica, ove previsto, saranno pubblicati all'albo ufficiale di Ateneo e contestualmente sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari almeno 20 giorni prima della data fissata, con valore di notifica a tutti gli effetti;
- 17) di essere consapevole che il Decreto Rettorale di approvazione atti sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché contestualmente sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari;
- 18) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- 19) di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
- 20) che ogni contenuto relativo ai titoli, pubblicazioni e attività svolte, riportati nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione, è conforme al vero;
- 21) che le pubblicazioni presentate sono conformi all'originale, che le stesse sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto Luogotenenziale n. 660/1945 - Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006).

La/il firmataria/firmatario, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo e s.m.i., deve attestare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda e nei relativi allegati e che i documenti allegati sono conformi agli originali.

Nella domanda dovrà essere indicato, inoltre, il domicilio che la/il candidata/candidato elegge ai fini della selezione. La/il candidata/candidato deve altresì indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Le candidate e i candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'accertamento delle competenze linguistiche qualora previsto.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente – Via Puccinotti n. 25 – 61029 Urbino.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4 **Allegati alla domanda**

La/il candidata/candidato dovrà allegare alla domanda:

- 1) documento d'identità in corso di validità;
- 2) codice fiscale (solo per i cittadini italiani);



- 3) curriculum vitae, debitamente datato e firmato;
- 4) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della selezione, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- 5) pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini della procedura selettiva, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco;
- 6) elenco numerato, datato e firmato, contenente l'indicazione delle pubblicazioni presentate, dettagliato secondo le modalità internazionali, che comprenda tutti gli autori, possibilmente con l'indicazione del codice ISBN o altro equivalente, e contenente l'indicazione del proprio contributo per le pubblicazioni in collaborazione.

Nella documentazione concernente l'eventuale attività didattica svolta dalle candidate e dai candidati, dovranno essere indicati i moduli/corsi di insegnamento di cui sono stati titolari, il numero di CFU di ciascun corso, l'eventuale esito della valutazione da parte degli studenti, la partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto, l'attività di tipo seminariale e quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

I documenti ed i certificati possono essere prodotti in carta semplice.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni dello Stato italiano; in tal caso i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Le cittadine e i cittadini dell'Unione Europea devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per le cittadine e i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Le cittadine e i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.

Se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, che ne certifichi la conformità al testo straniero. L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Articolo 5 **Pubblicazioni**

Le pubblicazioni scientifiche che le candidate e i candidati intendono far valere ai fini della procedura selettiva, **numerate in ordine progressivo come da relativo elenco**, vanno inviate, entro il termine di



scadenza del bando di concorso, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/>.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione, dovranno essere presentate rispettando il numero massimo eventualmente previsto dall'art. 1 del bando.

Dopo la data di scadenza del presente bando non sarà ammessa l'acquisizione di ulteriori pubblicazioni. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dalla/dal candidata/o e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo.

Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Tutte le pubblicazioni dovranno essere fornite in formato PDF (il peso massimo consentito per ciascuna pubblicazione è di 30 MB).

Articolo 6

Rinuncia della candidata o del candidato alla procedura

La rinuncia a partecipare alla procedura selettiva, firmata e datata, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore ed inviata, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, all'Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente - Settore del Personale - dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva della commissione giudicatrice alla data del ricevimento.



Articolo 7

Costituzione della Commissione giudicatrice

La selezione è svolta da una Commissione composta, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, da tre Professoressse o Professori di prima fascia o studiosi/e ed esperti/e di pari livello, di cui una o uno designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di quattro nominativi designata dal Consiglio di Dipartimento.

Il criterio della pari opportunità di genere deve essere rispettato salva motivata impossibilità. Il sorteggio verrà effettuato e verbalizzato a livello di amministrazione centrale dell'Ateneo da una commissione, in carica per un anno, composta da PTA e docenti. I nominativi non estratti sono individuati come membri supplenti. I/le componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Per i/le professori/esse o studiosi/e ed esperti/e provenienti da Università straniere, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del/lla prescelto/a al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 10 maggio 2023, n. 456 e del D.M. 30 luglio 2024, n. 1103. I/le componenti delle Commissioni devono possedere i requisiti minimi previsti per l'accesso delle candidate e dei candidati alle selezioni nazionali.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università e sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione delle commissarie e dei commissari da parte delle candidate e dei candidati.

Non possono far parte della Commissione le professoressse e i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010; le commissarie e i commissari devono possedere i requisiti previsti dalla delibera dell'ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per le/i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

La Commissione individua al suo interno un/una Presidente e un/una Segretario/a verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti/e i/le componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei/delle componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per tutte le fasi della procedura selettiva.

La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.

Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei/delle componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.



Articolo 8

Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per:

- a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica;
- b) l'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera ove prevista dal bando;
- c) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica della/del candidata/o, nel rispetto degli standard qualitativi nazionali ed internazionali di cui all'art. 24 – comma 5 – della Legge n. 240/2010.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per tutte le fasi della procedura selettiva.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.

Nell'effettuare la valutazione delle candidate e dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La Commissione, valutate le domande, esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica.

La Commissione procede all'accertamento delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera, qualora previsto all'articolo 1 del bando e, per le candidate straniere e i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

In questo caso il diario con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui l'accertamento avrà luogo, verrà comunicato tramite pubblicazione all'albo ufficiale d'Ateneo nonché sul portale dello stesso sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla prova. La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alla prova. L'assenza della candidata o del candidato sarà considerata come rinuncia alla procedura selettiva quale ne sia la causa.

La Commissione, previa valutazione delle candidate e dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, seleziona la candidata o il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi sulle candidate e sui candidati.



Articolo 9

Valutazione della qualificazione scientifica e didattica delle candidate e dei candidati

La Commissione stabilisce i criteri per la valutazione della qualificazione scientifica delle candidate e dei candidati nel rispetto del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatrice/relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La Commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica delle candidate e dei candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professoressa o professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della candidata o del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della procedura selettiva:
 - 1. numero totale delle citazioni;
 - 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3. "impact factor" totale;
 - 4. "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica della/del candidata/o (indice di Hirsch o simili).

La Commissione, inoltre, ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti, stabilisce i criteri avendo riguardo al numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi, all'esito della valutazione da parte delle studentesse e degli studenti, alla partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto, alla quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale e quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio delle studentesse e degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

Articolo 10

Accertamento della regolarità degli atti

I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano



imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'art. 7 del presente bando, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La regolarità degli atti è accertata con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente.

Tale decreto sarà trasmesso al Dipartimento interessato e pubblicato all'albo ufficiale d'Ateneo, nonché contestualmente sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari; il relativo avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Articolo 11

Chiamata del Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata della candidata o del candidato selezionato con voto favorevole della maggioranza assoluta delle professoresse e dei professori aventi diritto al voto di prima fascia.

Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una professoressa o con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, la/il candidata/o sarà nominata/o con Decreto Rettorale.

Qualora nel termine previsto il Consiglio di Dipartimento deliberi motivatamente di non procedere ad alcuna chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale o scientifico-disciplinare se previsto.

Articolo 12

Documentazione ai fini dell'assunzione

La/il docente chiamata/o sarà invitata/o a presentare, ai fini dell'assunzione, all'Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente, le dichiarazioni ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego e di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le predette incompatibilità:

- se dipendente di una Pubblica Amministrazione, dovrà presentare la dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- se dipendente invece di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

La/il docente chiamata/o, cittadina/o extracomunitaria/o, può presentare le dichiarazioni ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

La/il docente chiamata/o dovrà inoltre presentare:

- dichiarazione di opzione per il regime di impegno;
- n. 2 foto formato tessera.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dalle candidate e dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Ing. Mauro Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: rpd@uniurb.it.

Articolo 14

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento della procedura di selezione di cui al presente bando è il Dott. Gianluca Antonelli, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente (tel. 0722/305476 – 0722/305401 - 0722/305404 - 0722/305418; e-mail: amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it). Titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale, Responsabile ad interim del Settore del Personale, Dott. Alessandro Perfetto (tel. 0722/305463 – e-mail direzione.generale@uniurb.it).

Articolo 15

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché la normativa attualmente vigente in materia.

Articolo 16

Pubblicità

L'avviso del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale - Concorsi ed Esami.



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Il testo integrale del bando è affisso all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito dell'Ateneo (<http://www.uniurb.it/concorsi-ordinari>), del MIUR (<http://bandi.miur.it/index.php>) e dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess>).

Urbino, data del protocollo

IL RETTORE
Prof. Giorgio Calcagnini

firmato digitalmente